



STATUTO

Art. 1 Costituzione

1.1 E' costituita l'associazione culturale denominata "Biblioteca *Lorenzo Lodi*", qui di seguito detta "Associazione".

1.2. L'Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro, apartitica e apolitica, I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

2.1. L'Associazione ha sede attualmente nei locali, concessi in comodato d'uso gratuito, presso la Sezione di Roma ANCFARGL, Caserma "Giacomo Medici" 00185 Roma Via Sforza, 4. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo.

2.2 Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

La durata dell'associazione è illimitata

Art. 4 Oggetto e finalità

4.1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano a dei principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: non ammette discriminazioni di sesso, di razza, di lingua, di religione od ideologia politica, assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche sociali. E' infatti costituita da soci liberamente associati e desiderosi di tradurre in impegno concreto il loro senso morale e civile.

4.2. L'Associazione ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti ed iniziative socio educative, di formazione e culturali. L'Associazione in particolare si prefigge le seguenti finalità:

arricchimento della storia, della tradizione, della memoria, del patrimonio sulle Forze armate italiane impiegate durante la Guerra di Liberazione e di Resistenza 1943-1945. Se questo rimane l'intento assolutamente predominante della Associazione, essa intende tuttavia, in virtù della sua funzione formativa allargare l'attenzione ai più generali processi di trasformazione socio-economica e ambientale che hanno attraversato il nostro Paese dalla Grande Guerra ai nostri giorni, sia favorendo l'acquisizione di materiale documentario e bibliografico in questa direzione che favorendo mirate iniziative scientifiche (seminari, convegni, progetti di ricerca ecc.). Essa

promuove, in questo contesto, studi e ricerche sulla storia, la politica, la geografia, l'arte, l'ambiente e la società contemporanea, e sulle forme del loro mutamento. Nella propria attività, essa si riferisce ai soggetti e agli Istituti locali, nazionali e internazionali che presentano analoghe ispirazioni e finalità.

L'Associazione persegue le finalità come definite nell'art.10 della Legge n.460/97 che realizza attraverso le attività di seguito elencate.

4.3. L'Associazione nei suoi scopi istituzionali:

conserva

e incrementa la propria biblioteca (monografie, videoteca, diateca, discoteca, periodici, documenti, quotidiani, decorazioni, diplomi, memorie, diari, etc);

1. allestisce una Biblioteca Digitale utilizzando strumenti tecnologici specifici;
2. garantisce l'apertura al pubblico della biblioteca secondo i criteri adottati dalla Comunità Scientifica internazionale;
3. valorizza il proprio patrimonio bibliotecario, tramite l'applicazione delle nuove tecnologie; e) promuove le pubblicazioni nazionali e internazionali;
4. istituisce borse di studio e premi a favore di giovani studiosi italiani e stranieri nelle discipline di sua competenza;
5. promuove le attività che si svolgono sul territorio nazionale e in Europa sotto il nome di Associazione Culturale "Biblioteca Lorenzo Lodi";
6. la realizzazione di qualsiasi altra iniziativa giudicata utile al conseguimento dello scopo istituzionale;
7. istituzione e mantenimento di un Museo e, collaborazione con altri Musei pubblici e privati nazionali ed europei per la conservazione e valorizzazione di cimeli, memorie, documenti, fotografie etc. dal 1915 ai giorni nostri;
8. istituisce, presso l'Associazione, tirocini curriculari e di formazione per gli studenti delle Università e Scuole Medie superiori pubbliche e private, locali, nazionali ed europee;
9. istituisce, presso l'Associazione, o in locali appropriati gli studi per una radio web o radio on-line.

4.4 Per il raggiungimento dei suddetti scopi istituzionali l'Associazione:

1. promuove e organizza ricerche, corsi, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, corsi di studio, corsi per l'utilizzo di strumenti informatici e software, pubblicazioni nelle discipline di sua competenza;
2. progetta e propone, organizza e gestisce anche su commessa o sulla base di appositi finanziamenti locali, nazionali ed europei, attività formative e seminari nelle discipline di sua competenza sia in via diretta sia a mezzo di enti, strutture, e organismi pubblici o privati ai quali può aderire o che può costituire in associazione con istituzioni consimili. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate se direttamente ad esse connesse od accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative dello statuto.

4.5 L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, effettuare attività commerciali e produttive, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 460/97 e successive modifiche e integrazioni, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.

4.6 L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altri ad altri enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Art. 5 Associati

5.1. All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e ne condividono lo spirito e gli ideali.

5.2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

5.3. La quota annuale a carico degli associati non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.

5.4. I Soci si suddividono in:

1. **Soci sostenitori:** persone o Enti che partecipano alla realizzazione degli scopi istituzionali della Associazione concorrendo alla formazione del fondo in dotazione. I Soci sostenitori nominano i componenti del Consiglio Direttivo della Associazione.
2. **Soci ordinari:** persone o Enti che, condividendo le finalità della Associazione, partecipano alle attività della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante attività operative di divulgazione, contributi in denaro, annuali, pluriennali o in unica soluzione, nella misura e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo può conferire ad Enti o persone che abbiano svolto opera di particolare rilievo in favore dell'Associazione, la qualifica di **Socio onorario**.

5.5 Nella domanda di adesione l'aspirante socio è dichiarerà di accettare senza riserve lo Statuto della Associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

6.1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

6.2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

6.3. Gli associati hanno il diritto:

1. di partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione se non diversamente indicate
2. alla informazione e controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto
3. di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

6.4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

7.1. Decesso

7.2. Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

7.3. Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.

7.4. Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi dell'Associazione

8.1. Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea degli Associati;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente; Il Vice Presidente; Il Presidente onorario
4. il Segretario
5. il Tesoriere
6. il Comitato Scientifico
7. il Collegio dei Revisori dei Conti
8. Il Collegio dei Probi Viri

Art. 9 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

9.1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

9.2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 10 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

10.1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

10.2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale.

10.3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

10.4. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;

- deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
 - deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
- L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
- deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
 - deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.

10.5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

11.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

11.2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

11.3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

11.4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega.

L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

11.5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

12.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

12.2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri. Un terzo di soci partecipanti e il restante formato da soci fondatori.

12.3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

12.4.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

12.5. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con l'esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

12.6. Non è ammessa alcuna forma di compenso ai membri del Consiglio Direttivo per l'attività di amministrazione svolta a favore dell'Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi e nei limiti previsti dell'art. 6 del presente Statuto.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

13.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda

motivata di almeno due dei suoi membri.

13.2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

13.3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

13.4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

1. eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
2. assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
3. amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
4. predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
5. designa i membri del Comitato scientifico fino ad un massimo di 15 compresi 2 tecnici informatici.
6. designa i membri delle commissioni giudicatrici delle borse di studio bandite dalla Associazione, nel rispetto delle disposizioni previste per ogni singola borsa.
7. nomina un responsabile della Biblioteca (tra i *Soci Fondatori e/o Partecipanti*) e un minimo di due membri coadiutori tra i *Soci Partecipanti*. Il responsabile di Biblioteca suggerisce al Consiglio Direttivo gli orari di apertura al pubblico e compilerà un regolamento interno che presenterà al Consiglio Direttivo per la sua approvazione. Il Responsabile di Biblioteca, avrà a disposizione dei fondi per l'acquisto di beni librari e di attrezzature dedicate alla Biblioteca stessa. Fondi messi a disposizione dal Consiglio Direttivo dopo aver sentito il parere del Presidente e del Tesoriere.
8. Il Segretario del Consiglio Direttivo redige i verbali delle sedute del Consiglio stesso, li sottopone alla firma degli altri membri, ne cura la trascrizione nell'apposito registro e ne esegue, per quanto di sua competenza, la realizzazione qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
9. indire adunanze, convegni, congressi ecc.;
10. deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
11. deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
12. decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
13. deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome,
14. proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie

dell'Associazione; Ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3.

15. istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 15 Il Presidente

15.1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

15.2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

15.3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

15.4. Al Presidente in particolare compete:

1. provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
2. è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti; Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

15.5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

15.6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

15.7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

15.8 Il Presidente Onorario è eletto dall'Assemblea fra i cittadini che abbiano svolto meritevole opera a favore dell'Associazione. Può presiedere l'Assemblea dei soci e partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. Non ha diritto di voto, ma potrà rilasciare pareri. La sua carica è a titolo gratuito.

Art. 16 Il Comitato scientifico

16.1. Il Comitato Scientifico è composto dal Presidente della Associazione; dal coordinatore del comitato scientifico, indicato dal Presidente della Associazione e da un minimo di tre studiosi di storia contemporanea, moderna, geografia e un massimo di due tecnici informatici. Il comitato scientifico si riunisce almeno due volte l'anno e dura in carica tre anni. I suoi membri sono rieleggibili.

Il Comitato Scientifico promuove e coordina le attività scientifiche e di ricerca della Associazione. In particolare:

1. propone al Consiglio Direttivo le attività di ricerca e le iniziative culturali;
2. propone al Consiglio Direttivo i temi di ricerca sui quali assegnare le borse di studio e coordina l'attività dei borsisti;
3. cura le pubblicazioni della Associazione;
4. coordina le attività degli studenti tirocinanti.
5. in collaborazione con il responsabile di biblioteca, propone gli acquisti di attrezzature, pubblicazioni e tutto ciò che risulta utile per il buon funzionamento della Biblioteca stessa.

Art. 17 Il Segretario ed il Tesoriere

17.1. Il Segretario ed il Tesoriere, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

17.2. Al Segretario compete:

1. Dirige il lavoro di segreteria e, in collaborazione con il tesoriere, quello amministrativo.
2. Cura i contatti con i gruppi di lavoro e con le commissioni di studio. Coordina il disbrigo della corrispondenza.
3. Esercita le funzioni di segretario per tutto quanto riguarda l'attività del Consiglio Direttivo.
4. Redige e firma dopo il Presidente i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e ne conserva i relativi registri.
5. E' depositario dell'archivio del cui ordinamento è responsabile il tesoriere.

17.3. Al Tesoriere spetta il compito di:

1. È depositario del patrimonio dell'Associazione. È consegnatario di tutti i beni mobili ed immobili dell'Associazione.
2. Provvede all'espletamento di tutte le operazioni finanziarie.
3. Tiene i registri della contabilità ed appronta i bilanci che firma insieme con il Presidente, secondo quanto disposto dal regolamento.

Art. 18 Il Collegio dei Revisori dei Conti

18.1. I Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea, qualora l'Assemblea stessa lo ritenga opportuno, in numero di tre e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.

18.2. Il Collegio dei Revisori elegge al proprio interno un Presidente.

18.3. Ai Revisori spetta:

1. il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione;
2. sovrintendere e sorvegliare la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme cui l'Associazione è tenuta, ivi comprese quelle dettate dal presente Statuto;
3. redigere la relazione ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo da presentare all'Assemblea

Art. 19 Il collegio dei Probi Viri

Il Collegio dei Probi Viri, qualora istituito, è composto da tre Soci, che eleggono nel proprio seno il Presidente del Collegio.

1. Eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci, rimangono in carica tre anni ed alla scadenza del loro mandato possono essere rieletti. Ad essi è demandato il compito di giudicare e dirimere eventuali controversie inerenti i Soci e tra questi e l'Associazione od i suoi Organi. Il loro verdetto è inappellabile. I Probi Viri non possono ricoprire altre cariche direttive nell'ambito dell'Associazione.

Art. 20 Risorse economiche

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

1. Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. quote e contributi degli associati;
3. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
4. eredità, donazioni e legati;

5. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
6. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
7. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

Art. 21 Esercizio finanziario

21.1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

21.2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data **stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei Revisori, qualora nominati.**

21.3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art 22 - Responsabilità

L'Associazione non è responsabile dei danni che eventualmente dovessero subire gli appartenenti ad essa, in conseguenza di infortuni od incidenti di qualsiasi genere che si dovessero verificare nello svolgimento delle attività sociali o comunque nella permanenza nella sede sociale.

Art. 23 Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali tra i Soci e tra questi e l'Associazione od i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza del Collegio dei Probi Viri.

Art. 24 Scioglimento

24.1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.

24.2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

24.3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità.

Art. 25 Disciplina tributaria

Tutto quanto dedotto ed al solo scopo di ottemperare alle normative contenute nella L. 28/1/2009 n. 2 (art.20- modalità e procedure di controllo dei circoli privati) resta stabilito che i corrispettivi, le quote ed i contributi versati dagli associati siano da ritenersi non imponibili ai fini delle imposte dirette ed indirette, in quanto :

1. è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione;
2. in caso di scioglimento (come già sopra accennato) il patrimonio dell'ente sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;
3. è stabilita disciplina uniforme del rapporto associativo volto a garantire l'effettivo del rapporto medesimo;

4. annualmente verrà redatto un rendiconto economico/finanziario da sottoporre ad approvazione degli organi competenti che sarà reso pubblico e portato a conoscenza degli associati;
5. le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti *mortis causa* ;
6. gli organi amministrativi saranno eletti liberamente , le assemblee saranno sovrane e convocate secondo corrette modalità di pubblicazione dei relativi avvisi.

Art. 26 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro.

Roma, 20 agosto 2016